



LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo le procedure di affidamento nel nuovo Codice dei Contratti pubblici.

In particolare, andremo ad approfondire:

- Le soglie di rilevanza europea
- Il “sotto-soglia”
- Le procedure del “sopra-soglia”

Bene, non ci resta che cominciare...

Le soglie di rilevanza europea

Il diritto nazionale in materia di appalti pubblici è sotto ordinato rispetto al diritto dell’Unione Europea. Per ciò, il legislatore italiano deve necessariamente disciplinare gli appalti pubblici conformemente alle Direttive europee.

Le direttive si applicano agli affidamenti pubblici a partire da una determinata **soglia di importo**, al di sotto della quale il contratto si ritiene non interessante per un’impresa straniera, a meno che non abbia una rilevanza **transfrontaliera** certa (ovvero risulti appetibile per le imprese di altri stati membri a prescindere dall’importo perché, ad esempio, è una prestazione da svolgere in una zona di confine).

L’importo della soglia, che viene aggiornato dall’Unione Europea con **cadenza biennale**, è diverso a seconda del tipo di contratto (appalto o concessione), del tipo di oggetto (lavori, servizi o forniture), del tipo di amministrazione (autorità governative centrali e non) e dei settori (ordinari o speciali).

Attualmente le soglie sono:

- **€ 5.382.000** per appalti di **lavori** e per le **concessioni**, sia nei settori ordinari che in quelli speciali (es. acqua, energia, trasporti, etc.)
- **€ 140.000** per appalti di **servizi e forniture** e **concorsi pubblici di progettazione** aggiudicati dalle **autorità governative centrali** (es. ministeri)
- **€ 215.000** per appalti di **servizi e forniture** e **concorsi pubblici di progettazione** aggiudicati dalle stazioni appaltanti **sub centrali** (es. enti locali) e dal Ministero della Difesa se non concernono prodotti specifici
- **€ 750.000** per gli appalti di **servizi sociali e assimilati** (allegato XIV Direttiva 2014/24/UE)
- **€ 431.000** per appalti di **servizi e forniture** e **concorsi pubblici di progettazione** nei **settori speciali**
- **€ 1.000.000** per contratti di **servizi sociali e assimilati** nei **settori speciali**.

Il sotto-soglia

Il nuovo Codice ha **fortemente semplificato** l’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia europea, cui sono dedicati gli artt. 48-55 del Codice.

Ai contratti sotto-soglia si applicano, oltre alle norme ad essi specificamente dedicate, anche i principi fondamentali e le ulteriori disposizioni del Codice, se non derogate.



Particolarmente rilevante per il sotto-soglia è il **principio di rotazione** stabilito dall'art. 49 del Codice.

Vediamo di cosa si tratta!

Il principio di rotazione

Il principio di rotazione mira ad evitare il consolidarsi di **rapporti privilegiati** tra la stazione appaltante e determinati operatori economici. In applicazione di questo principio si **vieta** l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto **al contraente uscente** nel caso in cui i **due affidamenti consecutivi** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico (in caso di forniture), oppure nella stessa categoria di opere (in caso di lavori), oppure nello stesso settore di servizi. Le stazioni appaltanti possono stabilire delle **fasce di importo**, prevedendo che il principio di rotazione si applichi solo agli affidamenti che rientrano nella medesima fascia.

La rotazione può essere derogata:

- negli affidamenti di importo **inferiore a 5.000 euro**
- in **casi motivati** con riferimento alla **struttura del mercato** e all'effettiva **assenza di alternative**, nonché nel caso di **accurata esecuzione** del precedente contratto;

e non si applica

- ai contratti affidati con le **procedure negoziate** senza bando previste dall'art. 50, ove la stazione appaltante abbia esperito un'indagine di mercato **senza limitazione del numero** di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare al confronto concorrenziale.

Ma vediamo quali sono le procedure del sotto-soglia!

L'affidamento diretto

I contratti di **fornitura e servizi** di importo **inferiore a 140.000 euro** e quelli di **lavori** di importo **inferiore a 150.000 euro** possono essere **affidati direttamente** a operatori economici in possesso di **documentate esperienze pregresse**, scelti anche consultando l'Elenco appositamente istituito dalla stazione appaltante e senza bisogno di confrontare più preventivi.

Per la formazione dell'**Elenco** cui eventualmente attingere per gli affidamenti sotto-soglia, la stazione appaltante, come previsto dall'allegato II.1 al Codice, pubblica un **avviso** e consente a tutti gli interessati in possesso dei requisiti previsti di **isciversi senza limitazioni di tempo**. L'Elenco è sottoposto a revisione periodica per verificare il mantenimento del possesso dei requisiti di iscrizione e il perdurante interesse da parte degli operatori economici.

Dall'Elenco possono essere **esclusi** gli operatori economici che, **invitati per tre volte** nell'arco di un biennio, non hanno presentato offerte.

Le procedure negoziate

I contratti di importo pari o superiore, rispettivamente, a 140.000 euro per servizi e forniture e 150.000 euro per lavori, sono assegnati con procedure negoziate non precedute da bando.

A queste procedure devono essere invitati:

- almeno **5 operatori**, ove esistenti, per **servizi e forniture** di importo **pari o superiore a 140.000 euro** e sino al valore della **soglia europea**;



- almeno **5 operatori**, ove esistenti, per **lavori** di importo **pari o superiore a 150.000 euro** e **inferiore a 1 milione** di euro;
- almeno **10 operatori**, ove esistenti, per **lavori** di importo **pari o superiore al milione di euro** e sino al **valore della soglia europea**. Solo per quest'ultima tipologia di affidamenti è prevista la possibilità, per le stazioni appaltanti, di ricorrere alle **procedure del sopra-soglia**.

Gli operatori economici da invitare possono essere scelti anche tramite l'Elenco di cui abbiamo già parlato oppure tramite **indagini di mercato**, secondo quanto previsto dall'allegato II.1 del Codice. Dell'avvio dell'indagine di mercato viene data notizia attraverso la **pubblicazione di un avviso** sul sito istituzionale della stazione appaltante per almeno **15 gg**, che possono essere ridotti ad un **minimo di 5** per motivate ragioni di urgenza.

L'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (o come si dovrebbe più correttamente dire, sulla base del miglior **rapporto qualità/prezzo**) oppure del **prezzo più basso**, salvo che il ricorso a questo criterio non sia vietato dall'art. 108 c. 2 del codice in considerazione del tipo di prestazione (es. alta intensità di manodopera)

Le procedure negoziate senza bando devono essere **concluse entro 3 mesi** se l'aggiudicazione avviene al **prezzo più basso** e entro **4 mesi** nel caso di utilizzo del **rapporto qualità/prezzo**.

Le procedure del sopra-soglia

Al di sopra della soglia di interesse europeo, le procedure da utilizzare per l'aggiudicazione dei contratti pubblici sono quelle stabilite dalle Direttive Europee.

Vediamo quali sono!

La procedura aperta

Nella procedura **aperta qualunque operatore economico** che non incorre nei motivi di esclusione indicati agli artt. 94 e 95 del Codice e soddisfa i requisiti speciali di cui all'art. 100 ed eventualmente 103 (per i lavori di ingente importo) ed è dunque in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità finanziaria ed economica e capacità tecnico-professionale specificati dal bando, **può presentare offerta** in risposta ad un avviso di indizione (bando) di gara.

Il **termine minimo** per la presentazione dell'offerta è **30 gg** riducibile a **15 gg in caso di urgenza** e la procedura deve essere conclusa **entro 9 mesi** dalla pubblicazione del bando in caso di aggiudicazione sul miglior **rapporto qualità/prezzo** o sul **costo del ciclo di vita** ed entro **5 mesi** nel caso di aggiudicazione al **minor prezzo**.

La procedura ristretta

Nella **procedura ristretta qualunque operatore economico** che non incorra nei motivi di esclusione e che soddisfa i requisiti speciali previsti dal bando **può richiedere** alla stazione appaltante **di essere invitato** a presentare offerta.

A differenza della procedura aperta, nella procedura ristretta c'è una **fase di prequalifica**, finalizzata a verificare quanto sopra. I candidati che superano la fase di prequalifica vengono **invitati a presentare offerta**.

La stazione appaltante può anche scegliere di **limitare** il numero dei partecipanti, indicando il numero massimo, che **non può essere inferiore a 5**, nel bando di gara.

Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è di **30 gg** così come quello per la ricezione delle offerte, che decorre dall'invito, riducibili a **15 gg**, per ragioni di **urgenza**. La stazione appaltante ha **10 mesi** di tempo per concludere la procedura nel caso di affidamento basato sul miglior **rapporto qualità/prezzo** o sul **costo del ciclo di vita** e **6 mesi** nel caso di aggiudicazione al **minor prezzo**.



La procedura competitiva con negoziazione

È una **procedura a inviti**, come la ristretta, e quindi ha la **fase di prequalifica** e la stazione appaltante può fissare un **numero massimo di partecipanti**, comunque **non inferiore a 3**. Può essere esperita solo:

- 1) quando le esigenze perseguite con l'appalto **non possono essere soddisfatte** con le altre procedure;
- 2) quando le esigenze implicano **soluzioni o progetti innovativi**;
- 3) quando l'appalto non può essere aggiudicato senza **preventive negoziazioni** a causa di circostanze particolari in relazione alla **natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica** o dei **rischi** connessi
- 4) quando le **specifiche tecniche** non possono essere stabilite con sufficiente precisione

oppure nel caso in cui una **precedente gara** aperta o ristretta siano state presentate **solo offerte inammissibili**.

Gli operatori economici invitati presentano un'**offerta iniziale** sulla base della documentazione di gara che deve illustrare le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare. La stazione appaltante nel bando o nell'invito **può riservarsi** di aggiudicare sulla base della offerta iniziale.

I concorrenti presentano **una o più offerte successive** che possono essere **modificate e precisate**, fino all'invio dell'**offerta finale** che viene richiesta quando la stazione appaltante intende chiudere la negoziazione.

Il termine minimo per la **richiesta di invito** è di **10 gg.** e per l'**offerta iniziale** di **25 gg.** La stazione appaltante ha **7 mesi di tempo** per concludere la procedura nel caso di affidamento basato sul **miglior rapporto qualità/prezzo** o sul **costo del ciclo di vita** e **4 mesi** nel caso di aggiudicazione al **minor prezzo**.

Il dialogo competitivo

È una **procedura a inviti** e qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando o a un avviso di indizione, la stazione appaltante può fissare il **numero massimo di partecipanti**, comunque, **non inferiore a 3**. Può essere esperita negli stessi casi della procedura competitiva con negoziazione.

I documenti di gara indicano le **esigenze**, i **requisiti** da soddisfare, i criteri di **aggiudicazione**, la **durata indicativa** della procedura ed eventuali **premi o pagamenti** per i partecipanti al dialogo. Può essere indetta una **consultazione** con gli operatori economici invitati prima dell'avvio del **dialogo vero e proprio**. Nei **30 giorni** successivi alla consultazione gli operatori economici possono **recedere** dal dialogo.

Il dialogo competitivo prosegue finché la stazione appaltante non individua **la soluzione** o le **soluzioni idonee** a soddisfare le proprie esigenze, dichiara il **dialogo concluso** e invita i partecipanti a presentare l'**offerta finale**, che può essere oggetto di **ulteriori precisazioni e chiarimenti**. La stazione appaltante può condurre ulteriori negoziazioni anche con l'offerente che ha presentato l'**offerta migliore**.

Il termine minimo per la ricezione delle **domande di partecipazione** è **30 giorni** e la stazione appaltante ha **7 mesi** di tempo per concludere la procedura, che prevede unicamente l'aggiudicazione sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**.

Il partenariato per l'innovazione

È una **procedura a inviti** a cui qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando o a un avviso di indizione, che si può utilizzare quando l'esigenza di **sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi** e di **acquistare successivamente** le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. I lavori/prodotti/servizi risultanti devono corrispondere ai **livelli di prestazione** e ai **costi massimi concordati**. Tutte le offerte possono essere **negoziare** per migliorarle, fatti salvi i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione.



Il partenariato può essere concluso con **uno solo o più operatori economici** che conducono attività di ricerca e sviluppo separate e la stazione appaltante può riservarsi di **risolvere** i contratti (o il contratto) **dopo ogni fase** di R&S.

Il termine minimo per la ricezione delle **domande di partecipazione** è **30 gg** e la stazione appaltante ha **9 mesi di tempo** per concludere la procedura, che prevede unicamente l'aggiudicazione sulla base del miglior **rapporto qualità/prezzo**.

La procedura negoziata senza bando

È una **procedura eccezionale** che può essere motivatamente utilizzata solo nelle **ipotesi tassativamente previste**, tenuto conto anche dei risultati delle consultazioni preliminari di mercato eventualmente esperite.

I casi nei quali è consentita sono:

- a) **precedente gara** senza offerte o domande di partecipazione o con solo offerte/domande inappropriate
- b) **unico fornitore** possibile per ragioni artistiche, tecniche o per la tutela di diritti esclusivi (es. proprietà intellettuale)
- c) **estrema urgenza** non imputabile alla stazione appaltante

Inoltre, è ammessa:

- a) prodotti fabbricati solo a **scopo di ricerca o sperimentazione** (sempre che non si tratti di produzione che consente di accertare la redditività o ammortizzare i costi di R&S)
- b) nel caso di **consegne complementari** effettuate dal fornitore originario (di regola entro i 3 anni) e destinate al rinnovo parziale di forniture/impianti o all'ampliamento degli stessi se cambiare comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- c) **forniture quotate** e acquistate sul mercato delle materie prime
- d) acquisti a **condizioni particolarmente vantaggiose** da un fornitore che cessa l'attività o dagli organi di una procedura concorsuale

nonché per gli affidamenti che conseguono a un **concorso di progettazione**, se ciò era già previsto e per la ripetizione entro il triennio di lavori o servizi analoghi a quelli già affidati e conformi al progetto degli stessi.

Ove possibile le stazioni appaltanti indicano una **gara informale** con almeno **3 operatori**. La procedura deve essere comunque conclusa **entro 4 mesi** se aggiudicata sul **rapporto qualità/prezzo** o **costo del ciclo di vita** ed entro **3 mesi** se sul **minor prezzo**.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione.

Ti ricordo che abbiamo trattato le procedure di affidamento previste dal nuovo Codice.

In particolare, abbiamo visto:

- cosa sono le **soglie** di interesse europeo
- regole e procedure del **sotto-soglia**
- quali sono le procedure del **sopra-soglia**

Grazie per l'attenzione!